STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART. 1

E’ costituita un’associazione religiosa denominata
“ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE”

ART.2

L’Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti n. 25, non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata.

SCOPO

ART. 3

Scopo dell’Associazione è la divulgazione della conoscenza della carità di Cristo, nella quale è riposta la pienezza della vita cristiana.
A tal fine l’Opera del Sacro Cuore promuove:
- la propagazione del Culto del Sacro Cuore con pubblicazioni a stampa e altri mezzi atti allo scopo, l’aiuto anche economico a Comunità Religiose di Vita Apostolica impegnate nell’educazione civile e cristiana della gioventù;
- il sostegno delle vocazioni sacerdotali e consacrate
- l’aiuto delle missioni, in particolare dell’Africa. Il tutto secondo i principi e le esigenze d’ispirazione cristiana cattolica. L’Associazione può procurare i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all’espletamento delle sue funzioni e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare la sua attività. L’Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

SOCI

ART. 4

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto. I soci si distinguono in Soci ordinari e straordinari.
I soci ordinari sono i soci fondatori ed i soci benemeriti, scelti dal consiglio Direttivo per particolari qualità in rapporto al perseguimento delle finalità dell’Associazione. Tutti gli altri aderiscono all’Associazione, condividendone le finalità ed usufruendo dei servizi

per un limitato periodo di tempo
I nuovi soci vengono ammessi dietro delibera del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono inappellabili
I soci straordinari non hanno diritto di voto in assemblea

CAUSE DI CESSAZIONE DEI SOCI
ART. 5

Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione decide sull'esclusione del socio con provvedimento motivato ai sensi dell'art.24 c.c.. L'esclusione del socio deliberata dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci. Si riterrà dimissionario il socio che non rinnova la propria adesione annuale all'Associazione.

PATRIMONIO-MEZZI DI ESERCIZIO
ART. 6

Il patrimonio iniziale è costituito dal capitale di Lire 100.000.000 (centomilioni) conferito dai soci fondatori. Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica donazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.
Spetta al Consiglio dì Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.
I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata ad incremento, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Associazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Associazione.
Il patrimonio sociale è indivisibile.
Le somme versate dai soci a titolo di quote di adesione non sono rimborsabili in nessun caso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 7

Organi dell'Associazione **Sono:**
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale; -
- il Tesoriere.

ASSEMBLEE

ART. 8

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante avviso affisso all'Albo della sede legale dell'Associazione almeno otto giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione dovrà anche essere pubblicato su di una pagina della Rivista "Sacro Cuore" rivista del Santuario di Bologna Salesiani, numero che dovrà essere spedito ai soci con almeno quindici giorni di anticipo sulla data della convocazione della assemblea. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio. Non è ammessa la partecipazione all'Assemblea generale mediante delega di alcun tipo.
L'Assemblea:
approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni
anno ed entro il 31 ottobre successivo il bilancio preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali; -
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non siano di competenza del Consiglio dì Amministrazione.

ART. 9

L'Assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci ordinari.
L'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 10

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque - sia - il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni proposte all'ordine del giorno.

ART. 11

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

per quanto riguarda le modifiche statutarie, e dei tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento de]l'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati nel modo seguente:
- uno con funzione di Presidente, dall'Ispettore della società di S. Francesco di Sales della Lombardia ed Emilia; gli altri sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinarie e straordinaria dell'Associazione.
In particolare:
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Vice- Presidente,
- provvede alla nomina del Segretario generale e del Tesoriere;
- provvede all'assunzione o al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici dell' Associazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per statuto;
- delibera eventuali regolamenti.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo sia disposto altrimenti nel presente statuto.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno atto giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.
I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scritti in apposito libro verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario generale.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Segretario generale, che assolve alle funzioni del Consiglio stesso.

ART. 14

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ha tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. -
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Tesoriere, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio, al Segretario generale e al Tesoriere.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 15

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora con il Presidente in particolare nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell’archivio dell’Associazione.

ART. 16

Il Tesoriere collabora con il Presidente per l’amministrazione ordinaria della Associazione ed in particolare per la gestione dei fondi della stessa, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive o passive nei limiti dell’ordinaria amministrazione.
Predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il **10** gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 17 BIS

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dll’Assemblea generale degli associati. Almeno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Collegio assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di legge. In particolare, ha il controllo sulla gestione contabile dell’associazione, assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci al termine di ogni esercizio finanziario.

NORME FINALI

ART. 18

In caso di scioglimento dell’Associazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il residuo patrimoniale sarà devoluto ad Enti, Fondazioni od Associazioni aventi finalità analoghe, sentito l’Ispettore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana.

ART. 19

Per quanto qui non previsto, valgono le leggi vigenti in materia.